



PROVINCIA DI TORINO

COPIA

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

OGGETTO:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF:
MODIFICAZIONI.**

L'anno duemiladodici addì due del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. FERRENTINO ANTONIO - Sindaco	Sì
2. PREACCO SUSANNA - Vice Sindaco	No
3. SELVO MANUELA - Consigliere	Sì
4. PEPE AGNESE - Assessore	Sì
5. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
6. AMODIO GIOVANNI LAZZARO - Assessore	No
7. GIACCONE ANNA - Assessore	No
8. TRIFIRO' MARCO - Consigliere	Sì
9. FRANCO ROCCO - Consigliere	Sì
10. CELLI VINCENZINO - Consigliere	Sì
11. REGE GIANASSO DANILA - Assessore	Sì
12. CALONGHI GUIDO - Consigliere	Sì
13. CAPPuccio MARIA DONATA - Consigliere	Sì
14. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Sì
15. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Sì
16. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere	Sì
17. DI GIANDOMENICO DENIS - Consigliere	Sì
TOTALE PRESENTI	14
TOTALE ASSENTI	3

Assume la Presidenza il Signor FERRENTINO ANTONIO.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno D'ADDETTA Michele Antonio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 02/05/2012

OGGETTO: "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale Irpef": modificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998, ha istituito una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- in particolare l'art.1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), testualmente recita:
"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto capo del Dipartimento per politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
- l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, 296, (legge finanziaria 2007) stabilisce:
"A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma";

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 31/01/2008 di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'Addizionale I.R.P.E.F. e in particolare l'art. 4 con cui si esentano i contribuenti con un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a euro 7.500,00 e ritenuto di modificare tale importo portandolo a euro 8.000,00;

Dato atto che a seguito di tale modifica l'art. 4 risulterebbe così formulato:

"Art. 4 - Esenzione

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono esenti dall'applicazione dell'Addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a 8.000,00 euro";

Richiamato l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, che stabilisce che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...) sentita la conferenza Stato - Città in presenza di motivate esigenze;

Richiamato l'art. 29 comma 16-quater del D.L. n. 216/2011, convertito in L. 14 del 24/02/2012, che proroga al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto altresì il combinato disposto degli artt. 42 comma 2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.Lgs. n. 267/2000, dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 (G.U. n. 242 del 16/10/98) che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF, a norma dell'art. 48 comma 10 della Legge 27/12/1997 n. 449;

Dato atto che la Legge Finanziaria per il 2007 (Legge n. 296 del 27/12/2006), con l'art. 1, commi 142, 143 e 144, ha apportato notevoli variazioni alla disciplina dell'addizionale suddetta, reinserendo tra l'altro la facoltà di aumentarne l'aliquota, fino ad un'aliquota massima complessiva di 0,8 punti percentuali; tale facoltà era stata in precedenza sospesa, fino all'anno d'imposta 2006, dall'art. 1 comma 51 della Legge Finanziaria 2005 (Legge n. 311 del 30/12/2004);

Visto l'art. 1 del sopracitato D.Lgs. n. 360/98, come modificato da ultimo dalla L. 296/2006, ed in particolare i commi 2 e 3 che recitano testualmente:

"2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."

Considerato che, al fine di assicurare e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi, si rende necessario esercitare la facoltà concessa dalla norma sopra riportata, nei limiti ivi indicati, unitamente agli altri interventi previsti dalla manovra finanziaria proposta dalla Giunta Comunale;

Ritenuto necessario, in relazione all'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, oltre ai servizi di competenza comunale, i servizi istituzionali delegati agli Enti Locali da norme statali, aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012, portandola dallo 0,55% allo 0,75%;

Visto l'art. 3 del "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F", che prevede la determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'Irpef in misura non eccedente complessivamente 0,8 punti percentuali;

Ritenuta propria la competenza a deliberare in merito, ai sensi del sopra citato art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 14 Consiglieri votanti: n. 14

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 10 Voti contrari: n. 4 (Cappuccio, Giuglard, Spataro, Martoglio)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di modificare l'art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'Addizionale I.R.P.E.F. come segue:

"Art. 4 – Esenzione

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono esenti dall'applicazione dell'Addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a 8.000,00 euro".

3. Di approvare la determinazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2012 nella misura dello 0,75%.
4. Di dare atto che della presente deliberazione verrà richiesta la pubblicazione sul sito Internet "www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscaltàlocale" ai sensi dell'art. 11 della Legge 283/2001;
5. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. e) del T.U. n. 267/2000.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con separata successiva votazione, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 14 Consiglieri votanti: n. 14

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 10 Voti contrari: n. 4 (Cappuccio, Giuglard, Spataro, Martoglio)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

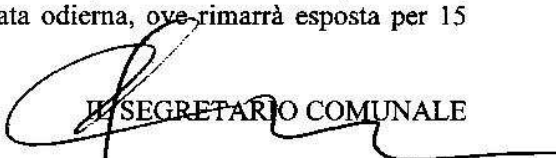
Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to: FERRENTINO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to: GAVAINI Dr.ssa Ilaria

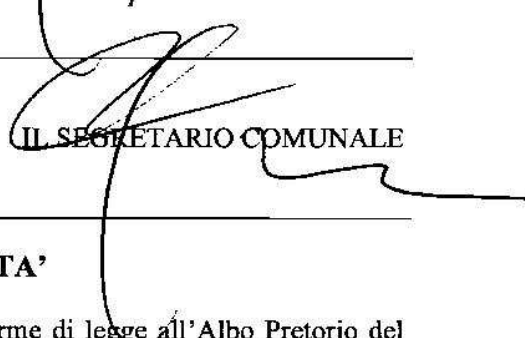
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. n° 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.


IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa, **31 MAG 2012**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo


IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa, **31 MAG 2012**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA IL**

o Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa,
